

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale (2856)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1 (testo 2)

STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,
premessò che:

il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l'obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Questioni in fatto ed in diritto fanno dubitare se sia costituzionalmente corretto l'uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l'articolo 77 della Costituzione prevede che il decreto-legge possa essere adottato «in casi straordinari di necessità e di urgenza»;

il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un'emergenza nazionale, l'obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, «nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione». A stare alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non si dà «al momento» una situazione di emergenza nazionale. Appare di tutta evidenza che non sussistano i presupposti fattuali per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

l'allarmismo indotto dal ministro della Salute sulla presunta epidemia in Italia di morbillo non trova conferma neppure nei dati pubblicati da EpiCentro e dal Ministero della Salute, in quanto l'ultimo bollettino ag-

giornato al 23 maggio 2017 registra un andamento decrescente dei casi già dal mese di aprile e, ad oggi, la situazione è migliorata anche rispetto ai dati di gennaio. Dunque allo stato attuale non si può affermare che vi sia un'emergenza in corso nel nostro Paese;

il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non potessero essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. La parziale revisione per la scuola dell'obbligo della sanzione da 500 a 7.500 euro, ridotta a un minimo di 500 ad un massimo di 3.500 euro, per padre e madre di chi non è in regola e l'eliminazione della previsione della segnalazione al tribunale per un'eventuale sospensione della potestà genitoriale. La revisione parziale del testo ha permesso di eliminare un punto assai controverso, come la sospensione genitoriale, ma ha lasciato intatta la certezza di una discriminazione per censo nel caso delle sanzioni pecuniarie, chiara violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d'ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Non è chiara la *ratio* del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione della iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione;

due osservazioni appaiono necessarie. La prima è che tanto l'interesse all'istruzione quanto quello alla salute si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e come essi siano stati «bilanciati» nella redazione del decreto. Se c'è infatti il rischio del contagio di malattie diffuse, anche per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria la effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione; se, di contro, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento. D'altro canto, per i soggetti portatori di malattie diffuse, la sottrazione all'ambiente scolastico per il tempo necessario è, giustamente, considerata compatibile con l'obbligo dell'istruzione. Molto complessa, poi, sarebbe stata, ove fosse rimasta nel testo, la questione della eventuale sospensione della potestà genitoriale, esplicitamente tolta dal testo originario, ma reintrodotta surrettiziamente. La giurisprudenza costituzionale al riguardo ci ha ripetutamente insegnato che ogni automatismo legislativo, quale quello che al ricorrere di talune circostanze di particolare gravità porta alla perdita della potestà suddetta, potrebbe essere in contrasto col preminente interesse del minore. Il timore è, dunque, che, sottraendosi seppur non definitivamente il bambino all'ambiente familiare nel quale è amorevolmente accudito esclusivamente a motivo della sua mancata sottoposizione alle vaccinazioni, possa aversi un danno devastante per la sua equilibrata crescita. Che, in fin dei conti, la questione debba essere de-

mandata al giudice sarebbe inevitabile, come pure risulterebbe estremamente remota l'applicazione della misura suddetta, salvo che ad essa non si aggiungano ulteriori motivi che inducano ad adottarla;

. il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 10 per l'aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi ed ulteriori 4 vaccinazioni «consigliate»: anti-meningococco D, anti-meningococco C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. La trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale. Che la diagnostica prevaccinale debba esser fatta come si deve non sia da mettere in dubbio. È solo all'esito di studi documentati, sui quali si riscuotano i più larghi consensi nel mondo della scienza, che può prescrivere l'obbligo della vaccinazione, per ciascuna delle malattie cui si riferisce e per tutte assieme. La questione è particolarmente complessa, evocando in campo i sofferti rapporti tra scienza, etica e diritto: imporre un limite al diritto di accettare o meno una cura, garantito a ciascuno dalla Costituzione, può essere legittimo solo se il rifiuto di un trattamento mette concretamente a rischio altri. Nei casi in cui ciò non accade, la coercizione non è più legittimata, e ciò vale anche per diverse vaccinazioni incluse nel decreto;

al posto dell'obbligo la comunità scientifica e civile hanno sempre optato per il consenso informato, soprattutto nei confronti dei genitori, con il quale si informa il destinatario delle cure, di tutti gli effetti collaterali e dei danni;

per tali motivi, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2856.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.41

BERGER, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia», con le seguenti: «Per i servizi educativi per l'infanzia, i nidi d'infanzia aperti a tutti i bambini di età fino a tre anni e le scuole dell'infanzia.».

Art. 4.

4.0.8 (testo 2)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).».

Art. 5.

5.5 (testo 2)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR,
GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio
ROMANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla vaccinazione anti-morbillo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*). Per le altre vaccinazioni obbligatorie le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019.».
